

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. **0046332** del: **02/10/2013 07:44**

Documento: Principale Registro: Partenza

Proc. N. PS9059sosp/dpsd
po

00198 Roma

Piazza G. Verdi, 61/a - Tel. 06.58211



Federazione Ordine Farmacisti Italiani
c.a. Pres. Andrea Mandelli
Via Palestro, 75
00185 Roma
Fax 06/49.41.093

TRASMISSIONE VIA FAX

Oggetto: provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo", e successive modificazioni, e dell'art. 18, comma 1, del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012.

Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento assunto dall'Autorità nell'adunanza del 18 settembre 2013.

Il Responsabile del procedimento

USA/SM

Si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento assunto dall'Autorità nell'adunanza del 18 settembre 2013.



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("*Direttiva sul commercio elettronico*");

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*";

VISTE le Direttive 2011/24/UE del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e 2011/62/UE dell'8 giugno 2011 che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

VISTI gli atti del procedimento;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70,

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,

in particolare il commercio elettronico,

nel mercato interno,

del 9 marzo 2011

VISTE la comunicazione di avvio del procedimento PS/9059 del 2 agosto 2013, con la quale è stata contestata a Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, al Sig. Giuseppe Pellegrino e a Xavier Buck la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3 e art. 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo.

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo le segnalazioni della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati del 13 dicembre 2012, di Federfarma e Federazione Ordine Farmacisti Italiani; pervenute in data 24 maggio 2013 e una segnalazione congiunta, pervenuta da AIFA, Nas, Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute in data 5 luglio 2013, nonché informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 29 luglio 2013, Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, il Sig. Giuseppe Pellegrino e Xavier Buck prospetterebbero ai consumatori italiani la possibilità - non consentita in Italia - di acquistare *on line* farmaci etici, in particolare, per la cura di disfunzioni erettili ed eiaculazione precoce.
2. In particolare, oggetto di segnalazione è il sito internet *www.anagen.net* il quale funzionerebbe come sito "segnalatore" per indirizzare direttamente i consumatori italiani all'acquisto *on line* di farmaci etici a marchio Viagra, Cialis, Levitra e Priligy sul sito internet *www.121doc.it*¹ nonché di farmaci generici ad essi asseritamente corrispondenti per mezzo del sito *www.webpharmacy.biz*, venute in data 24 maggio 2013 e una segnalazione del 29 luglio 2013.
3. Più nello specifico, le pagine in lingua italiana del sito *www.anagen.net*, analizzate ai fini dell'avvio del procedimento², recano ampie rassicurazioni in ordine: (i) alla liceità della vendita *on line* dei farmaci ("E' possibile acquistare online il generico e originale, in modo sicuro e anonimo nella propria privacy e risparmiando inoltre sul suo costo commerciale" facendo però "Attenzione a molte "farmacie online" che pubblicizzano l'acquisto di farmaci in rete: l'80% è contraffatto!³); (ii) alla liceità dell'attività delle

¹ L'indirizzo internet *www.121doc.it* è stato modificato nel corso del procedimento ed, allo stato, il professionista Hexpress è raggiungibile con il sito internet *www.121doc.net*.

² Cfr. doc. n. 11 dell'indice del fascicolo.

farmacie on line www.121doc.it³ e www.webpharmacy.biz⁴; (iii) all'autenticità e sicurezza dei farmaci offerti⁵ nonché (iv) alla celerità del servizio di spedizione (*privacy* e tempi "24 h/48h").

4. Sulla base di tali rassicurazioni, il sito anagen.net, attraverso i link posizionati a conclusione delle pagine descritte, indirizza direttamente il consumatore alle pagine già preimpostate per l'ordine dello specifico farmaco etico dei siti internet www.121doc.it e www.webpharmacy.biz, all'interno dei quali il consumatore può direttamente procedere all'inoltro e al pagamento dell'ordine di acquisto. I menzionati siti sono raggiungibili anche indipendentemente dal passaggio tramite il sito www.anagen.net.

5. Sulla base di tali evidenze in data 2 agosto 2013 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Hexpress Ltd, Web Pharmacy Rx, Sig. Giuseppe Pellegrino e Xavier Buck per la possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 3 e art. 23, comma 1, lettera i), del Codice del Consumo.

Parti del procedimento in qualità di segnalanti sono inoltre Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati, l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "AIFA"), il Comando Carabinieri per la tutela della salute (di seguito "NAS"), il Ministero della Salute - Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza sulle cure e il Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale lotta alla contraffazione, la Federazione Nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani ("Federfarma") e la Federazione Nazionale Farmacisti Italiani.

³ In particolare, nel sito www.anagen.net, la farmacia online www.121doc.it è descritta come "legale e sicura per i soli farmaci originali, con un servizio premium che comprende prescrizione medica con consulto online, spedizione in 24h, contrassegno disponibile, assistenza pre e post, canale dedicato".

⁴ L'attività di www.webpharmacy.biz è descritta con le seguenti affermazioni: "spedisce ottimi prodotti realizzati dalle industrie leader mondiali nella produzione di prodotti farmaceutici generici (vere e proprie aziende farmaceutiche: Cipla, Unicare, Ranbaxy, Sun Pharmaceuticals, Dr. Reddy's, Mepro, Ajanta, etc. con regolari certificati di qualità, normalmente venduti nelle farmacie nei loro Paesi di produzione, quindi si è sicuri della qualità, efficacia e sicurezza)".

⁵ Sulla clinica online 121doc.it si legge: "121doc è una clinica online inglese operante il cui servizio comprende la consultazione privata con medici britannici ed europei per la prescrizione e la consegna a domicilio dei farmaci prescritti. I medicinali vengono dispensati da farmacie inglesi regolarmente registrate presso il General Pharmaceutical Council, l'organo britannico che vigila e regola i servizi farmaceutici britannici. La farmacia di appoggio è la Pearl Chemist, con sede a Londra e numero di Registrazione presso il CPhC 1041200. La farmacia dispensa i medicinali solamente dietro la presentazione di una prescrizione rilasciata da uno dei medici registrati in Gran Bretagna o in Europa, a seguito di un consulto medico online, conformemente a quanto stabilito dagli standard di buona pratica professionale in pieno accordo con la legislazione britannica ed europea. Tutte le confezioni riportano il regolare numero di lotto attraverso il quale sarà possibile verificare l'autenticità del farmaco attraverso il Servizio Clienti del produttore, qualora si desiderino ulteriori garanzie".

Per Webpharmacy.biz, invece, il sito riporta la seguente indicazione: "La farmacia selezionata Web Pharmacy Rx ha solo generici di "marca" (molto più costosi degli altri generici venduti da molte farmacie di dubbia serietà, la qualità è certa) e originali assolutamente genuini".

Autore: Giovanni della P...

6. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione ai professionisti coinvolti consistono nell'aver indotto il consumatore italiano a ritenere lecito, contrariamente al vero, l'acquisto di farmaci *on line* attraverso i siti internet *www.121doc.it* e *www.webpharmacy.biz*. Per contro, la vendita *on line* di tutti i medicinali, allo stato, non è ammessa in Italia e, pertanto, tale attività deve ritenersi vietata, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista, previa prescrizione medica⁶.

7. I professionisti hanno, dunque, teso a ingenerare nel consumatore italiano l'erroneo convincimento di poter acquistare *on line* - legalmente e senza rischi per la propria salute - farmaci etici, in particolare per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici), peraltro senza specificare, anche nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza. La condotta tenuta dai tre professionisti appare, peraltro, particolarmente insidiosa di ragione dello specifico target di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l'impotenza maschile e le disfunzioni sessuali in genere); infatti, prospettando loro la possibilità di acquistare *on line* i farmaci e evitare l'eventuale imbarazzo personale, la condotta dei professionisti può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute.

8. Contestualmente alla comunicazione di avvio, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

9. Infatti, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è stato contestato alle parti che la pratica in oggetto appare scorretta perché, contrariamente al vero, induce i consumatori a ritenere che in Italia la vendita *on line* di farmaci etici sia lecita e consente loro di acquistare *on line* tali medicinali inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza ed esponendoli a gravi rischi per la salute.

⁶ Regio decreto, 27 luglio 1934, n. 1265, recante: "Testo unico delle leggi sanitarie". In particolare, l'art. 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti. Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (art. 87 ss. del D.Lgs. n. 219/06) prevede, invece, l'indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. A ciò deve aggiungersi che, ai fini dell'importazione di farmaci in Italia, la legge italiana impone non solo che i prodotti siano muniti dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (cd. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del D. Lgs. n. 219/06).

Sotto il profilo del *periculum in mora*, rilevano l'attualità della pratica, essendo i siti internet *www.anagen.net*, *www.121doc.it* e *www.webpharmacy.biz* ancora attivi, nonché i rischi per la salute cui essa espone un numero potenzialmente crescente di consumatori che, anche nelle more del procedimento, possono essere indotti ad acquistare on line e assumere farmaci etici senza alcun preventivo controllo né prescrizione medica.

II. GLI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DEL SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE

10. A seguito della notifica della comunicazione di avvio, Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino hanno depositato memorie difensive e note di risposta alle richieste di informazioni⁷ e sono stati sentiti in audizione⁸ mentre gli altri professionisti non hanno depositato alcuno scritto e/o memoria difensiva.

11. Dalle indagini preliminari tese ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare sono emerse evidenze che differenziano le posizioni dei professionisti destinatari della comunicazione di avvio.

12. Avuto specifico riguardo al rapporto esistente con il titolare del dominio *www.anagen.net* e le farmacie *on-line*, Hexpress e il Sig. Giuseppe Pellegrino⁹ hanno, inizialmente, dichiarato in memoria e in audizione - di avere sottoscritto un contratto di affiliazione. Tale rapporto, in particolare, prevedrebbe la corresponsione di un corrispettivo al titolare di *anagen.net* per singolo reindirizzamento operato in favore di *121doc.it* e *www.webpharmacy.biz*.

Successivamente, Hexpress ha comunicato¹⁰, a rettifica di quanto in precedenza dichiarato, di non aver alcun rapporto contrattuale con il Sig. Giuseppe Pellegrino ma di corrispondere al Sig. Giuseppe Pellegrino prefissati corrispettivi per gli indirizzamenti al sito di Hexpress in assenza di un accordo sottoscritto.

⁷ Cfr. docc. nn. 16, 18, 40 e 41 dell'indice del fascicolo.

⁸ Cfr. docc. nn. 30, 32, 34 e 34 dell'indice del fascicolo.

⁹ Titolare dell'impresa individuale Giuseppe Pellegrino iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Cosenza.

¹⁰ Cfr. doc. nn. 40 e 41 dell'indice del fascicolo.

A riprova di quanto sostenuto, il Sig. Giuseppe Pellegrino ha depositato agli atti del fascicolo le fatture emesse nei confronti di Hexpress nel periodo marzo-luglio 2013.

13. È inoltre emerso che Hexpress, oltre ad effettuare la vendita e spedizione *on line* di farmaci etici, presta un servizio di prescrizione *on line* di medicinali, sulla base di un apposito *form* predisposto. La prescrizione viene rilasciata da medici - registrati e abilitati ad esercitare la professione nel Regno Unito e nell'Unione Europea - appartenenti ad una società¹¹ con cui Hexpress collabora.

Solo ad esito della verifica delle effettive condizioni del paziente, la ricetta medica viene trasmessa telematicamente alla farmacia inglese Hexpress Healthcare Ltd. (farmacia "fisica" registrata al *General Pharmaceutical Council*, l'Ordine dei Farmacisti Inglesi) dove i farmacisti che vi lavorano, verificatane la correttezza formale e sostanziale, provvedono a dispensare i medicinali. Il farmaco viene dunque spedito al paziente, in allegato alla copia della prescrizione rilasciata *on line*.

Il formulario predisposto per il rilascio della prescrizione risulta già precompilato e il professionista ha dichiarato che ove la verifica delle condizioni del paziente necessiti di una integrazione è possibile ricorrere al contatto via chat o telefonico con il paziente per acquisire ulteriori informazioni sul proprio stato fisico. Nel caso in cui il cliente non fosse in grado di comunicare in lingua inglese, il servizio è prestato tramite l'ausilio degli addetti del *customer care*.

14. I farmaci inviati ai consumatori italiani sono tutti originali ed hanno ottenuto l'AIC nel Regno Unito. Le confezioni sigillate non riportano in allegato il foglietto informativo in italiano ma esclusivamente quello inglese. Il foglietto illustrativo in lingua italiana viene perciò fornito al consumatore in allegato alla mail riepilogativa dell'ordine e è disponibile sul sito www.121doc.it. Quanto a quest'ultimo, Hexpress ha altresì comunicato di aver modificato l'indirizzo URL da www.121doc.it a www.121doc.net.

15. Dalle rilevazioni effettuate d'ufficio¹² emerge, inoltre, che il sito www.121doc.it (ora www.121doc.net) effettua la spedizione ai consumatori italiani esclusivamente di farmaci etici. Hexpress non possiede alcun accordo con farmacie e/o medici italiani. Pur tuttavia, il professionista, in diverse occasioni, ha commissionato pagine pubblicitarie destinate ai consumatori italiani anche a mezzo quotidiani a livello nazionale tese ad promuovere la

¹¹ Si tratta nello specifico della [omissis]: nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹² Cfr. doc. n. 42 dell'indice del fascicolo.

Autore: Giuseppe Pellegrino - 02/10/2013

propria attività di "Farmacia on Line"¹³. Si riporta, a tal proposito, il tabellare apparso in data 1 agosto 2013, sul quotidiano a tiratura nazionale "Il Giornale".



16: Quanto al professionista Web Pharmacy, dalle rilevazioni effettuate in data 29 luglio è emerso, invece, che il sito *www.webpharmacy.biz* non solo effettua vendita *on line* di farmaci ma non richiederebbe al consumatore ordinante alcuna prescrizione medica preliminare all'ordine. Dalle rilevazioni effettuate in data 11 settembre 2013, il menzionato sito non risulta più accessibile.

¹³Cfr. doc: nn. 9, 15 e 28 dell'indice del fascicolo. Pharmacy, dalle rilevazioni effettuate in data 29 luglio è emerso, invece, che il sito *www.webpharmacy.biz* non solo effettua vendita *on line* di farmaci ma non richiederebbe al consumatore ordinante alcuna prescrizione medica preliminare all'ordine. Dalle rilevazioni effettuate in data 11 settembre 2013, il menzionato sito non risulta più accessibile.